



Comune di MINUCCIANO
Provincia di Lucca

COPIA

DELIBERAZIONE N. 18 in data: 31.05.2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2022 E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2022. APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **18.30** nella sala consiliare del palazzo comunale, si è riunito il Consiglio comunale convocato nei modi di legge e di regolamento, sotto la presidenza dell'Avv. NICOLA POLI nella sua qualità di Sindaco e Presidente del Consiglio.

Alla convocazione in sessione straordinaria risultano all'appello nominale i consiglieri:

01 - BORGHESI LORENZO	P
02 - MENCHELLI LAURA	P
03 - MONELLI ERMINIO	P
04 - PALADINI ANNA	P
05 - PIEROTTI DERIO	P
06 - PIEROTTI FRANCESCO	A
07 - POLI NICOLA	P
08 - SPINETTI DAVIDE	P
09 - ANCHESI LORIS	A
10 - CASOTTI SAURO	A
11 - MASOTTI ETTORE	A

Totale presenti **7** Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **Dott. FRANCESCO BORGHESI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento in oggetto.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni.

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Minucciano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Rilevato che l'ente di governo dell'ambito, denominato ATO-TOSCANACOSTA, con determinazione n. 67 del Direttore Generale del 17.05.2022, in applicazione del MTR -2, ha disposto la validazione del Piano finanziario 2022 del Comune di Minucciano, deliberazione Arera del 03.08.2021 n. 363/2021/R/RIF “*Approvazione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025-MTR-2*”.

Esaminato il piano finanziario validato dall'Ente di Governo dell'Ambito, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla deliberazione Arera del 03.08.2021 n. 363/2021/R/RIF “*Approvazione*

del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025-MTR-2", e preso atto che lo stesso espone un costo complessivo di € 458.284,00 suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile.

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Visto il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 adottata in data 29.06.2021, il quale in particolare stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Ritenuto, per quanto sopra premesso e considerato, di approvare il Piano finanziario validato dall'Ente di Governo di Ambito, ed i relativi allegati, riportati nell'allegato "A" alla presente deliberazione i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo.

Visto l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard".

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2022 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti.

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente".

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2022, suddivise tra utenze domestiche e

utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato B che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, all'articolo 43, comma 11, stabilisce quanto che: "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo

articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lucca sull'importo del tributo, nella misura del 5%.

Preso atto che, l'art. 28 (Riscossione) del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), in precedenza richiamato, stabilisce che i versamenti relativi alla TARI, in termini ordinari, sono effettuati in 4 rate con scadenza rispettivamente maggio – luglio – settembre - novembre dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di determinare con deliberazione consiliare scadenze differenti.

Ritenuto, in considerazione dello slittamento al 31 maggio 2022 del termine per l'approvazione delle tariffe per l'anno in corso, di stabilire per l'esercizio 2022 le seguenti scadenze di pagamento:

- 1^a rata: 30 settembre;
- 2^a rata: 30 novembre,

fermo restando la possibilità di effettuare il versamento dell'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della 1^a rata fissata, come anticipato, al 30 settembre 2022.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L., D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158.

Visto lo statuto comunale.

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»,

con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **di approvare** il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022, come validato dall'Ente di Governo di Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n°443/2019, così come integrata deliberazione Arera del 03.08.2021 n. 363/2021/R/RIF "*Approvazione del Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025-MTR-2*", allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (allegato A);
- 2) **di approvare** la misura delle tariffe per l'esercizio 2022 per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) secondo il metodo ARERA, come risultanti dal prospetto allegato B al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, applicando le agevolazioni e le riduzioni previste dalla normativa vigente e dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- 3) **di precisare** che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022;
- 4) **di stabilire**, le seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2022:
 - 1° rata entro il 30.09.2022;
 - 2° rata entro il 30.11.2022,

fermo restando la possibilità di effettuare il versamento dell'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della 1° rata fissata al 30 settembre 2022;

- 5) **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lucca nella misura del 5%;
- 6) **di dare atto che** a decorrere dall'acconto TARI 2022 il pagamento dovrà essere effettuato tramite il sistema PagoPA come previsto dal D.M. del 21 ottobre 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 7) **di dare atto** che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Marco Comparini e che allo stesso sono state attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti, ivi compreso l'attivazione di adeguate misure di comunicazione e informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all'istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento;
- 8) **di disporre**, ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on-line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune;
- 9) **di dare atto** che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa;
- 10) **di trasmettere** per via telematica la presente deliberazione, unitamente agli allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov, entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, così come stabilito dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis dello stesso articolo.

Stante l'urgenza, con n. 7 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 7 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

altresì, di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Avv. NICOLA POLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. FRANCESCO BORGHESI

Viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 01.06.2022 al 16.06.2022 ai sensi dell'Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, 01.06.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. PAOLO FANTONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.05.2022 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Addì,31.05.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. FRANCESCO BORGHESI

ORIGINALE

Registro Generale Determine: n.086-2022

DETERMINA
nr. 67/Direttore Generale del 17.05.2022

Oggetto: validazione PEF 2022-2025 del **Comune di Minucciano** in applicazione del MTR-2 ARERA.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ed il suo Allegato A – "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 e richiamati, in particolare, della stessa i seguenti articoli:

- articolo 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «**1.1** Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. **1.2** Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»
- articolo 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: «**2.1** Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a conguaglio relative alle annualità pregresse. **2.2** Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti. **2.3** La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale.»
- articolo 3, che introduce la determinazione di tariffe di accesso agli impianti di trattamento in grado di stimolare innovazione tecnologica e migliori performance ambientali quale misura di sostegno allo sviluppo di un adeguato sistema infrastrutturale, necessario al conseguimento dei benefici della *Circular Economy* e per la determinazione tariffaria di accesso agli stessi li classifica in "integrati", "minimi" e "aggiuntivi"
- articolo 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" che così recita: «**4.1** La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. **4.2** Le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle

caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. **4.3** Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico. **4.4** Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2. **4.5** In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2. **4.6** In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.»

- articolo 5 che definisce le modalità di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti per ciascuna annualità del quadriennio 2022-2025 in relazione alla loro tipologia;
- articolo 7 "Procedura di approvazione" che così recita: **«7.1** Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. **7.2** Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato. **7.3** Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2. **7.4** Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario. **7.5** Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi". **7.6** La trasmissione

all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022. **7.7** L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione. **7.8** Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.»

- articolo 8 che fissa le modalità di aggiornamento biennale e revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria;
- articolo 9 che fissa la procedura in caso di inerzia del gestore nella trasmissione agli organismi competenti del PEF e stabilisce che, nel caso essa perduri, “sono esclusi incrementi dei corrispettivi finale e adeguamenti degli stessi all’inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un’ottica di tutela degli utenti.”. Lo stesso art. 9 disciplina anche la procedura che verrà seguita nel caso l’inerzia sia da parte dell’organismo competente.

VISTO Allegato A – “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF e preso atto che:

- l’art. 2 in base al quale In ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei RU è pari a: $\sum T_a = \sum TV_a + \sum TF_a$, dove: $\sum TV_a$ è la somma delle seguenti entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile $\sum TV_a = CRT_a + CTS_a + CTR_a + CRD_a + CO_{116exp,TV,a} + CQTV_{exp,a} + CO_{ITV,exp,a} - b_a(AR_a) - b_a(1 + \omega_a)AR_{SC,a} + R_{CtotTV,a}$; $\sum TF_a$ è la somma delle seguenti entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso $\sum TF_a = CSL_a + CC_a + CK_a + CO_{116exp,TF,a} + CQTF_{exp,a} + CO_{ITF,exp,a} + R_{CtotTF,a}$;
- l’art. 3 definisce le modalità di determinazione del parametro ω_a che fornisce la misura del fattore di sharing $b_a(1 + \omega_a)$ dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza $AR_{SC,a}$, dove il parametro b_a è invece la misura dello sharing dei proventi, AR_a è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR_a . La quantificazione di entrambi i suddetti parametri è di competenza dell’ETC;
- l’art. 4 stabilisce per ciascuna anno a del quadriennio (2022-2025) un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di riferimento rispetto all’anno precedente ed alla quantificazione di tale limite, oltre al **tasso di inflazione programmata (rpi_a)** fissato al 1,7% dalla del. 459/2021/R/RIF, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall’Ente territorialmente competente entro i limiti come di seguito specificati:
 - il **coefficiente di recupero di produttività [X_a]**, che l’ETC, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%, fissa tenendo conto, ai sensi dell’art. 5 dell’MTR-2, di quanto segue:
 - a) del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il **Benchmark** di riferimento, dove:
 - in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ($CU_{eff2020}$) da considerare è il seguente: $CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$ con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all’anno 2020;
 - il **Benchmark** di riferimento è pari: i) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo comune),

ovvero all'adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluri-comunale o per ambito); ii) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, al costo medio di settore come risultante dall'ultimo Rapporto dell'ISPRA;

- b) dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:
- un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 della Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF – da cui deriva che: $(1+\gamma_a) \leq 0.5$;
 - un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato", conseguente a una determinazione di $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ – nell'ambito degli intervalli di cui all'Articolo 3 del MTR-2– da cui deriva che: $(1+\gamma_a) > 0.5$; dove: $\gamma_a = \gamma_{1,a} + \gamma_{2,a}$

		$CU_{effa-2} > Benchmark$	$CU_{effa-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a \leq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a > 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

- il coefficiente QL_a per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella successiva;
- il coefficiente PG_a connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella successiva;

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\% \quad QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\% \quad QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\% \quad QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\% \quad QL_a \leq 4\%$

- sempre l'art. 4, al comma 4, prevede che, ai fini della determinazione del parametro che misura il limite alla crescita, l'ETC possa valorizzare il **coefficiente C116a** per tenere conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{exp\ 116,TV,a}$ e $CO_{exp\ 116,TF,a}$, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico). Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%;
- il comma 5 dell'art. 4 prevede che *"nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguimento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata tra le diverse annualità del PEF pluriennale al fine di consentirne il riconoscimento nelle tariffe del quadriennio 2022-2025, comunque nel rispetto del limite di crescita applicato nelle pertinenti annualità."*;
- i commi 6 e 7 dell'art. 4 prevedono che ove l'ETC ritenga che il superamento del limite alla crescita sia necessario per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite dovrà presentare ad ARERA una specifica relazione e, in aggiunta a quanto sopra, ove l'ETC accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario provvederà a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria;
- l'art. 7 comma 1 in base al quale i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
- articolo 7 comma 2 da cui si rileva che i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati: 1) per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie; 2) per gli anni 2023, 2024 e 2025: a) in sede di prima approvazione: - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; - con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2); b) in sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2);
- il comma 3 dell'art. 7 definisce i costi riconosciuti e le decurtazioni da operare sugli stessi;
- l'art. 8 stabilisce che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi di gestione CG_a sono definiti dalla somma delle seguenti componenti di costo: $CG_a = CSL_a + CRT_a + CTS_a + CRD_a + CTR_a + CO_{116\ exp,TV,a} + CO_{116\ exp,TF,a} + CQ_{TV\ exp,a} + CQ_{TF\ exp,a} + COI_{TV\ exp,a} + COI_{TF\ exp,a}$, dove sinteticamente: CSL_a sono i costi di spazzamento e lavaggio strade; CRT_a sono i costi per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati; CTS_a sono i costi per l'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; CRD_a sono i costi per l'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate; CTR_a sono i costi per l'attività di trattamento e di recupero dei rifiuti urbani e delle operazioni per il conferimento delle frazioni della raccolta differenziata alle piattaforme o agli impianti di trattamento (finalizzato al riciclo e al riutilizzo, o in generale al recupero); $CO_{116\ exp,TV,a} + CO_{116\ exp,TF,a} + CQ_{TV\ exp,a} + CQ_{TF\ exp,a} + COI_{TV\ exp,a} + COI_{TF\ exp,a}$ sono le componenti di costi, variabili e fissi, di natura previsionale definite agli articoli 9 e 10;
- l'art. 11 stabilisce che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi operativi comuni CC_a sono pari a: $CC_a = CARC_a + CGG_a + CCD_a + COAL_a$, dove sinteticamente: $CARC_a$ sono i costi operativi per

l'attività di gestione delle tariffe e dei apporti con gli utenti; CGG_a sono i costi generali di gestione relativi sia al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio integrato di gestione dei RU, sia, in generale, la quota parte dei costi di struttura; CCD_a sono i costi relativi alla quota di crediti inesigibili; $COAL_a$ include la quota degli oneri di funzionamento degli ETC, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'ETC;

- l'art. 12 indica che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, i costi d'uso del capitale CK_a sono pari a: $CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + RLIC_a$, dove: Amm_a è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni del gestore; Acc_a è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario; R_a è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto; $RLIC_a$ è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso di cui ai commi;
- l'articolo 17 indica che per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, vengono determinate le componenti a conguaglio $RC_{totrv,a}$, corrispondente ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse e $RC_{totrf,a}$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, le cui fattispecie sono nel dettaglio indicate, rispettivamente, nei successivi articoli 18 e 19;
- gli articoli da 21 a 26 fissano le modalità di determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- l'art. 27 indica i contenuti minimi del PEF;
- l'art 28, comma 1 e 2 precisano che la validazione del PEF spettante all'ETC concerne almeno la verifica: i) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; ii) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti; iii) del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dal gestore medesimo, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- l'art. 28 comma 4 precisa che Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

VISTA la deliberazione ARERA 459/2021/R/RIF con la quale sono stati quantificati:

- il tasso di inflazione programmata da utilizzare per ciascun anno del quadriennio (2022-2025) ai fini della determinazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, nel valore di 1,7%;
- il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni per l'anno 2022;
- il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel valore pari al 6,3% per ciascun anno del quadriennio (2022-2025);
- il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito netto $WACC_{RID,a}$ e il valore provvisorio del parametro K_{dareal} da utilizzare per la determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni, $SLIC_a$, in valore pari, rispettivamente, a 5,8% e a 2,6%, per ciascun anno del quadriennio (2022-2025);

VISTA la determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 da cui art. 1 emergono i seguenti chiarimenti applicativi:

- i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF quadriennale devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento;

- i costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni *driver*, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.
- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.
- Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'art. 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del PEF deve: a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021: i) utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità; ii) determinare le componenti a conguaglio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore; b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del PEF e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.
- Ai fini della determinazione della componente AR_a di cui all'articolo 2, comma 2 del MTR-2 i ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli ETC.
- Ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente CCD_a viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.
- La valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce $COAL_a$ di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri: a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019; b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2).
- Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente $Acca$ di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2.
- L'ETC, su proposta del gestore, valorizza i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del MTR-2 e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR-2. In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di *leasing* operativo e *leasing* finanziario considerando i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 9 del MTR-2, e/o dei costi operativi incentivanti determinati secondo i criteri di cui all'articolo 10 del MTR-2, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

- Il valore, contenuto nel vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, di cui alla deliberazione 459/2021/R/RIF, relativo all'anno 2002, è pari a 1,319.

VISTI i seguenti allegati alla determinazione n.2/DRIF/2021: Allegato 1: contenente il PEF quadriennale 2022-2025; Allegato 2: contenente lo schema-tipo di relazione di accompagnamento; Allegato 3: contenente lo schema-tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato; Allegato 4: contenente lo schema-tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico.

VISTA la deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF avente ad oggetto "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";

ACCERTATO che

- l'art. 1 «*Definizioni*» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF individua l'«*Ente territorialmente competente*» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «*costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;*»
- essendo «*costituito ed operativo*», spetta a questo Ente, individuato dalla disciplina regolatoria come Ente Territorialmente Competente, svolgere l'attività di validazione dei dati alla base del PEF 2022-2025 predisposto dal Gestore;
- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2, in particolare per la predisposizione del PEF ai fini delle entrate tariffarie di riferimento, coincide con l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, nel quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);
- nell'ATO Toscana Costa vi è al momento una tariffa differenziata su base comunale e che pertanto: a) l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2 coincide con il singolo Comune; b) il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune; c) questo ETC è tenuto alla validazione di un PEF 2022-2025 per ognuno dei 100 Comuni di sua competenza;

VISTA la deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF avente ad oggetto "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";

PRESO ATTO che l'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

- con delibera n. 12 del 13/11/2020 ha perfezionato l'*iter* per l'individuazione del Gestore unico per i 100 Comuni dell'Ambito affidando tale ruolo alla società *in house* RetiAmbiente S.p.A. che gestirà il servizio a partire dal 01/01/2021 e fino al 31/12/2035. L'avvio del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. è tuttavia differito a dopo il 31/12/2022 per i Comuni di Massa, Carrara, Lucca, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina;
- con delibera n. 14/2021 ha approvato i criteri per la quantificazione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'Ente ai fini della determinazione e modulazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il quadriennio 2022-2025 in applicazione del MTR- 2.
- con delibere n. 12 del 13/04/2022 e n. 16 del 29/04/2022 ha individuato per le gestioni (ambiti tariffari) di sua competenza lo schema III, ai sensi dell'art.3, comma 1 del TQRIF, eccettuate le seguenti: *Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Piazza al Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina*, per le quali ha invece individuato lo schema I;

RICHIAMATI

- la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, che ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 147/13:

- comma 652 che dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", *"può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti"*.
- comma 654 che stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- comma 668 che riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI"*, la quale è *"applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 che stabilisce che. *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*
- l'art. 1, comma 683, della legge 147/13 che dispone che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

VISTA la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"* che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto: il comma 5-quinquies che prevede che: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.»* ed il comma 5-sexiesdecies che prevede che: *«Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.»*

CONSIDERATO che

- questo ETC deve procedere, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) di ARERA, alla validazione del PEF 2022-2025 dell'ambito tariffario coincidente con il **Comune di Minucciano** per consentire al consiglio comunale di assumere la deliberazione conseguente entro i termini di legge sopra evidenziati;
- sul suddetto Comune i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF, sono i seguenti:

GESTORE 1	GESTORE 2
Gea S.r.l.	Comune di Minucciano

VISTA la seguente documentazione trasmessa a questo ETC dal Gestore **Gea S.r.l.**, a mezzo p.e.c.:

- il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2;
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

VISTA altresì la seguente documentazione trasmessa a questo ETC dal **Comune**, a mezzo p.e.c.:

- il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2;
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- l'indicazione delle entrate da sottrarre dal totale dei costi del PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'art. 1 della determinazione N. 02/DRIF/2021;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

TENUTO CONTO che le componenti di natura previsione di cui all'art. 9 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF hanno la seguente valorizzazione:

ANNO		CO_{EXP}116 (ART. 9.1 MTR-2)	CQ_{EXP} (ART. 9.2 MTR-2)	COI_{EXP} (ART. 9.3 MTR-2)	TOTALE COMPONENTI COSTO PREVISIONALI
2022	GESTORE	0 €	0 €	0 €	0 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	0 €	0 €
2023	GESTORE	0 €	0 €	0 €	0 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	0 €	0 €
2024	GESTORE	0 €	0 €	0 €	0 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	0 €	0 €
2025	GESTORE	0 €	0 €	0 €	0 €
	COMUNE	0 €	0 €	0 €	0 €
	TOTALE	0 €	0 €	0 €	0 €

CONSIDERATO che per l'Ambito tariffario in esame questo ETC ha determinato le grandezze (coefficienti/parametri) di propria competenza nei valori seguenti:

COEFFICIENTE/ PARAMETRO	2022	2023	2024	2025
$\gamma_{1,a}$	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34
$\gamma_{2,a}$	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
b	0.6	0.6	0.6	0.6
ω	0.4	0.4	0.4	0.4
X	0,31 %	0,31 %	0,31 %	0,31 %
QL	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
PG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
C116	0 %	0 %	0 %	0 %

TENUTO CONTO del seguente valore delle entrate tariffarie 2022-2025 calcolato ai sensi del MTR-2 prima e dopo le detrazioni eventuali ex art. 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF che il Gestore ed il Comune, verificato il permanere dell'equilibrio economico-finanziario, hanno inteso operare:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ΣT_A PRIMA DELLE DETRAZIONI DI CUI ALL' ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF	483.621 €	493.075 €	489.451 €	486.472 €
DETRAZIONI (DI CUI ALL'ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF)	8.500 €	7.000 €	10.500 €	10.700 €
ΣT_A DOPO LE DETRAZIONI DI CUI ALL'ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF	475.121 €	486.075 €	478.951 €	475.772 €

CONSIDERATO che per l'ambito tariffario in esame il valore del limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie assume per ciascun anno del quadriennio il seguente valore:

LIMITE DI CRESCITA AMMISSIBILE	LIM. VARIAZIONE 2022 su 2021	LIM. VARIAZIONE 2023 su 2022	LIM. VARIAZIONE 2024 su 2023	LIM. VARIAZIONE 2025 su 2024
ρ	1,89 %	1,89 %	1,89 %	1,89 %

PRESO ATTO che, in relazione al limite di crescita ammissibile, sopra evidenziato, le entrate tariffarie per il **Comune di Minucciano** possono assumere il seguente valore massimo con associato il seguente Delta ($\Sigma T a - \Sigma T \max$) :

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ΣT_{\max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	458.836 €	467.508 €	476.344 €	475.772 €
Delta ($\Sigma T a - \Sigma T \max$)	16.285 €	18.567 €	2.607 €	0 €

TENUTO CONTO che questo ETC, in relazione alle eccedenze di cui alla tabella precedente, avendo verificato con il Gestore il permanere dell'equilibrio economico finanziario, non ritiene necessario procedere al loro recupero, come indicato nella tabella successiva:

RECUPERO DELTA ($\sum TA - \sum TMAX$)			
Recupero delta ($\sum Ta - \sum Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
GESTORE	0 €	0 €	0 €
COMUNE	0 €	0 €	0 €
TOTALE	0 €	0 €	0 €

TENUTO CONTO infine delle seguenti ulteriori detrazioni ex comma 1.4 della determinazione N. 2/DRIF/2021 in ragione delle entrate comunicate dal Comune:

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021				
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	552 €	510 €	510 €	510 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE	0 €	0 €	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	552 €	510 €	510 €	510 €

DATO CONTO che

- si è proceduto alla verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF 2022 -2025 rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- nell'ottica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, non è stata apportata alcuna integrazione e modifica ai dati, alle informazioni e agli atti trasmessi dal gestore medesimo;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del PEF 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo all'ambito tariffario relativo al **Comune di Minucciano**, predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 della determinazione N.2/DRIF/2021 e posto in **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per l'ambito tariffario in esame questo ETC ha provveduto alla predisposizione della relazione di accompagnamento secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.2/DRIF/2021, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

VISTO l'art. 2 della determinazione n.2/DRIF/2021 per quanto riguarda la trasmissione ad ARERA degli atti, dei dati e della documentazione di competenza di questo ETC ai fini dell'approvazione definitiva del PEF 2022-2025 e le specifiche istruzioni operative per il loro caricamento sul sito di ARERA stessa;

DETERMINA

- 1) Di validare i dati forniti dal Gestore **Gea S.r.l.** e dal **Comune di Minucciano**, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti relativo al secondo periodo tariffario (MTR-2) di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 363/2021/R/RIF e dei successivi atti: deliberazioni 459/2021/R/RIF e determinazione N.2/DRIF/2021;
- 2) Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune e della verifica del rispetto della metodologia prevista dalla delibera 363/2021/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;
- 3) Di dare atto che i parametri ed i coefficienti di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nei seguenti valori:

COEFFICIENTI	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34
$\gamma_{2,a}$	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
b	0.6	0.6	0.6	0.6
ω	0.4	0.4	0.4	0.4
X	0,31%	0,31 %	0,31 %	0,31 %
QL	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
PG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
C116	0 %	0 %	0 %	0 %

- 4) Di dare atto che sulla base di quanto riportato nella tabella precedente il parametro per la determinazione del limite di crescita (ρ) per l'ambito tariffario in esame assume i seguenti valori:

LIMITE DI CRESCITA AMMISSIBILE	2022 su 2021	2023 su 2022	2024 su 2023	2025 su 2024
ρ	1,89 %	1,89 %	1,89 %	1,89 %

- 5) Di approvare il PEF 2022-2025 relativo all'ambito tariffario relativo al **Comune di Minucciano**, redatto secondo l'Allegato 1 della determinazione n.2/DRIF/2021, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che, per ciascuna annualità del quadriennio 2022 – 2025, le entrate tariffarie di riferimento finali, intese come entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita, assumono i seguenti valori:

$\sum T \text{ MAX}$ (ENTRATE TARIFFARIE MASSIME APPLICABILI NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CRESCITA) $T_A = T_{VA} + T_{FA} \text{ DOPO DISTRIBUZIONE DELTA } (\sum T_A - \sum T_{MAX})$				
ANNO	2022	2023	2024	2025
GESTORE	379.877 €	386.907 €	399.243 €	398.872 €
COMUNE	78.958 €	80.601 €	77.101 €	76.901 €
TOTALE	458.836 €	467.508 €	476.344 €	475.772 €

- 6) Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della suddetta Deliberazione 363/2021, gli importi di cui alla tabella precedente costituiscono, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), i **prezzi massimi** del servizio in corrispondenza di ciascun anno del quadriennio;
- 7) Di dare atto che le entrate tariffarie di riferimento finali mostrano le seguenti variazioni percentuali rispetto alle entrate tariffarie dell'anno precedente, restando comunque entro il limite di crescita ammissibile:

VARIAZIONE EFFETTIVA ENTRATE TARIFFARIE	VARIAZIONE 2022 su 2021	VARIAZIONE 2023 su 2022	VARIAZIONE 2024 su 2023	VARIAZIONE 2025 su 2024
	1,89 %	1,89 %	1,89 %	- 0,12 %

- 8) Di dare atto che dalle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita sono state detratte le entrate di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 2/DRIF/2021, secondo i seguenti valori forniti dal Comune:

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021				
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	552 €	510 €	510 €	510 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE	0 €	0 €	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	552 €	510 €	510 €	510 €
ENTRATE TARIFFARIE DOPO LE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N.2/DRIF/2021	458.284 €	466.998 €	475.834 €	475.262 €

- 9) di approvare la Relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.2/DRIF/2021, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 10) di trasmettere il presente atto al **Comune di Minucciano** per le deliberazioni conseguenti;
- 11) di trasmettere ad ARERA il presente atto, il PEF 2022-2025 e l'ulteriore documentazione richiesta, tramite l'apposita procedura *extranet* di Raccolta dati resa disponibile da ARERA stessa;
- 12) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

ALLEGATO A

● PEF 2022 - 2025

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: ATO Toscana Costa			Ambito tariffario: ATO Toscana Costa			Ambito tariffario: ATO Toscana Costa			Ambito tariffario: ATO Toscana Costa		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRF	102.234	-	102.234	150.428	-	150.428	150.428	-	150.428	150.428	-	150.428
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CRT	54.776	-	54.776	58.058	-	58.058	58.058	-	58.058	58.058	-	58.058
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CRT	32.555	-	32.555	37.113	-	37.113	37.113	-	37.113	37.113	-	37.113
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	114.992	-	114.992	74.914	-	74.914	74.914	-	74.914	74.914	-	74.914
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO^{OP}_{RLV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO^{OP}_{RL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO^{OP}_{RL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti - AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fattore di sharing - b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing - b(AR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR_{CC}	5.301	-	5.301	8.469	-	8.469	8.469	-	8.469	8.469	-	8.469
Fattore di sharing - a	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing - b(1+a)AR_{CC}	4.453	0,84	0,84	7.131	0,84	0,84	7.131	0,84	0,84	7.131	0,84	0,84
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC_{Cost}	-	1.277	1.277	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARE VARIABILE	-	33.468	33.468	-	35.468	35.468	-	35.468	35.468	-	35.468	35.468
Recupero della [(b)-2]tra) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TIVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.4 Del. 363/2021/R/R	300.106	34.825	334.932	313.383	35.468	348.851	313.383	35.468	348.851	313.383	35.468	348.851
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	-	25.644	25.644	-	27.925	27.925	-	24.425	24.425	-	24.225	24.225
Costi generali di gestione - CGG	39.553	-	39.553	38.123	-	38.123	38.123	-	38.123	38.123	-	38.123
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi - CO_{AL}	1.390	3.024	4.414	1.790	3.023	4.813	1.790	3.023	4.813	1.790	3.023	4.813
Costi comuni - CC	41.143	28.470	69.613	39.913	30.947	70.861	39.913	27.447	67.361	39.913	27.247	67.161
Accantonamenti - Amm	31.899	-	31.899	31.482	-	31.482	29.874	-	29.874	28.810	-	28.810
Accantonamenti - Acc	4.991	9.387	14.378	4.966	10.078	15.045	4.966	10.078	15.045	4.966	10.078	15.045
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	4.991	-	4.991	4.966	-	4.966	4.966	-	4.966	4.966	-	4.966
- di cui per crediti	-	9.387	9.387	-	10.078	10.078	-	10.078	10.078	-	10.078	10.078
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	18.023	-	18.023	15.710	-	15.710	13.694	-	13.694	11.780	-	11.780
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R_{AC}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 - CR_{capitale}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CR	54.913	9.387	64.300	52.176	10.078	62.254	48.554	10.078	58.633	45.575	10.078	55.654
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 - CO^{OP}_{RLV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 - CO^{OP}_{RL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 - CO^{OP}_{RL}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC_{FI}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARE FISSA	-	5.876	5.876	-	4.106	4.106	-	4.106	4.106	-	4.106	4.106
Recupero della [(b)-2]tra) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TIFA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.4 Del. 363/2021/R/R	96.056	44.183	140.239	92.091	45.132	137.223	86.667	41.632	128.300	85.489	41.432	126.921
TIFA + TIFA prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.4 Del. 363/2021/R/R	396.162	87.458	483.621	405.474	87.601	483.075	401.850	87.601	489.461	398.872	87.601	486.473
TIFA + TIFA dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.4 Del. 363/2021/R/R	396.162	78.958	475.121	405.474	80.601	486.075	401.850	77.101	478.951	398.872	78.901	475.772

Grandezze fisico-tecniche											
Raccolta differenziata - %			51%			51%			51%		51%
Q_{2d} ton			926,66			926,66			926,66		926,66
Costo unitario effettivo - Coeff. c_{cent}/g			48,82			48,82			49,52		50,45
Benchmark di riferimento (cent/kilg) (abbigliamento standard/costo medio settore)			37,56			37,56			37,56		37,56
Coefficiente di gradualità											
Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y_1			-0,34			-0,34			-0,34		-0,34
Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y_2			-0,30			-0,30			-0,30		-0,30
Totale - y			-0,64			-0,64			-0,64		-0,64
Coefficiente di gradualità - $(1+y)$			0,36			0,36			0,36		0,36
Verifica del limite di crescita											
IP_{2d}			1,7%			1,7%			1,7%		1,7%
Coefficiente di recupero di produttività - X_{2d}			0,31%			0,31%			0,31%		0,31%
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità - QL_{2d}			0,50%			0,50%			0,50%		0,50%
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG_{2d}			0,00%			0,00%			0,00%		0,00%
Coeff. per decreto legislativo n. 116/20 - C_{116}			0,00%			0,00%			0,00%		0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe - μ			1,89%			1,89%			1,89%		1,89%
$(1+\mu)$			1,0189			1,0189			1,0189		1,0189
T_{1d}			475,121			486,075			478,951		475,772
$T_{1d}^{(a)}$			345,236			318,647			330,284		346,244
$T_{1d}^{(a)}$			105,089			140,189			137,223		130,100
$T_{1d}^{(a)}$			459,325			459,836			467,510		476,344
$T_{1d}^{(a)}/T_{1d}^{(a)}$			1,0551			1,0594			1,0245		0,9988
T_{1max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			458,836			467,510			476,344		475,772
Delta ($T_{1d}-T_{1max}$)			16,285			18,567			2,607		-
Tra dopo distribuzione della $(T_{1d}-T_{1max})$	283,822	34,825	318,647	294,816	35,468	330,284	310,776	35,468	346,244	313,383	35,468
Tra dopo distribuzione della $(T_{1d}-T_{1max})$	96,056	44,133	140,189	92,091	45,132	137,223	88,467	41,632	130,100	85,489	41,632
Tra+T _{1d} +Tra dopo distribuzione della $(T_{1d}-T_{1max})$	379,877	78,958	458,836	386,907	80,601	467,508	399,243	77,101	476,344	398,872	76,901
Deduzioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRI/2021 - parte variabile			398			446			446		446
Deduzioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRI/2021 - parte fissa			154			64			64		64
T_{1d} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRI/2021			318,249			329,839			345,798		348,406
T_{1d} totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le deduzioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRI/2021			140,035			137,159			130,036		126,857
Totale entrate tariffarie dopo le deduzioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRI/2021			458,284			466,998			475,834		475,262
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-			-		-

Relazione di accompagnamento

(Allegato 2 della Determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021)

AMBITO TARIFFARIO: Comune di Minucciano

Sommario

1. PREMESSA	18
1.1 COMUNE RICOMPRESO NELL'AMBITO TARIFFARIO	18
1.2 SOGGETTI GESTORI PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO	18
1.3 IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO INTEGRATO DELL'ATO TOSCANA COSTA	18
1.4 DOCUMENTAZIONE PER CIASCUN AMBITO TARIFFARIO	19
1.5 ALTRI ELEMENTI DA SEGNALARE	19
2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI FORNITI	19
3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TARIFFARIO	19
4. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE	19
5. VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE	20
5.1 LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE	20
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività	21
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	22
5.1.3 Coefficiente C116	23
5.2 COSTI OPERATIVI DI GESTIONE ASSOCIATI A SPECIFICHE FINALITÀ	24
5.2.1 Componente previsionale CO116	24
5.2.2 Componente previsionale CQ	24
5.2.3 Componente previsionale COI	24
5.3 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI	25
5.4 VALORIZZAZIONE DEI FATTORI DI SHARING	25
5.4.1 Determinazione del fattore b	26
5.4.2 Determinazione del fattore ω	27
5.5 CONGUAGLI	28
5.6 VALUTAZIONI IN ORDINE ALL'EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	28
5.7 RINUNCIA AL RICONOSCIMENTO DI ALCUNE COMPONENTI DI COSTO	29
5.8 RIMODULAZIONE DEI CONGUAGLI	30
5.9 RIMODULAZIONE DEL VALORE DELLE ENTRATE TARIFFARIE CHE ECCEDE IL LIMITE ALLA VARIAZIONE ANNUALE	30
5.10 EVENTUALE SUPERAMENTO DEL LIMITE ALLA CRESCITA ANNUALE DELLE ENTRATE TARIFFARIE	30
5.11 ULTERIORI DETRAZIONI	31

1. PREMESSA

Questo ETC svolge le proprie funzioni di ente di governo sull'ambito territoriale ottimale Toscana Costa, che abbraccia le 4 province toscane, di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, e comprende 100 Comuni¹.

Con delibera della sua Assemblea n. 12 del 13/11/2020 questo EGATO ha perfezionato l'iter per l'individuazione del Gestore unico del servizio r.u., affidando tale ruolo alla società *in house* RetiAmbiente S.p.A. per il periodo 2021- 2035. RetiAmbiente S.p.A. è la società capogruppo e garantisce il servizio utilizzando le proprie società operative locali, al cui capitale partecipa al 100%.

Come previsto nell'atto di affidamento e disciplinato nel contratto di servizio, l'avvio del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. è differito a dopo il 31/12/2022 sui i Comuni di Massa, Carrara, Lucca, Camporgiano, Careggine, Castiglione di Garfagnana, Castelnuovo di Garfagnana, Fosciandora, Galliciano, Minucciano, Molazzana, Pieve Fosciana, Piazza al Serchio, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto e Villa Collemandina, nei quali nel frattempo continua ad operare il Gestore in essere al 31/12/2020.

Non essendo al momento prevista una medesima tariffa su tutti i Comuni ricadenti nell'ATO Toscana Costa, ognuno di essi rappresenta un autonomo ambito tariffario.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario di cui alla presente relazione di accompagnamento coincide con il territorio del Comune di **Minucciano**.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), operano nell'ambito tariffario in argomento i seguenti Gestori:

GESTORE 1	GESTORE 2
GEA S.R.L.	COMUNE DI MINUCCIANO

1.3 Impianti di chiusura del ciclo integrato dell'ATO Toscana Costa

Si riportano nelle seguenti tabelle gli impianti di chiusura del ciclo localizzati nell'Ambito territoriale.

IMPIANTI INTEGRATI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
AAMPS S.P.A.	INCENERIMENTO CON RECUPERO DI ENERGIA	LIVORNO (LI)
CERMEC S.P.A. ²	COMPOSTAGGIO	MASSA (MS)
ESA S.P.A.	COMPOSTAGGIO	PORTO AZZURRO (LI)
GEOFOR S.P.A.	DIGESTIONE ANAEROBICA/COMPOSTAGGIO	PONTEDERA (PI)

¹ Sono esclusi i Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sasseta e Suvereto, pur appartenenti alla Provincia di Livorno, in quanto di competenza dell'EGATO Toscana Sud.

² Integrato a partire dal 2023

IMPIANTI MINIMI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
BELVEDERE S.P.A.	DISCARICA	PECCIOLI (PI)
SCAPIGLIATO S.R.L.	DISCARICA	ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

IMPIANTI AGGIUNTIVI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
ECOFOR SERVICE S.P.A.	DISCARICA	PONTEDERA (PI)
SCAPIGLIATO S.R.L.	COMPOSTAGGIO-VERDE	ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
SEA RISORSE S.P.A.	COMPOSTAGGIO-VERDE	VIAREGGIO (LU)
TOSCANA ECOVERDE S.R.L.	COMPOSTAGGIO-VERDE	POMARANCO (PI)
TOSCANA ECOVERDE S.R.L.	COMPOSTAGGIO-VERDE	CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI)
GUAN S.N.C.	COMPOSTAGGIO-VERDE	CASTELNUOVO VAL DI CECINA (PI)

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Ai fini della validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025 del presente ambito tariffario, è pervenuta a questo ETC, da parte del Gestore e del Comune, la seguente documentazione:

- il **PEF 2022-2025** predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della determina 2/DRIF/2021;
- la **relazione di accompagnamento**, per la parte di loro competenza (capitoli 2 e 3), redatta secondo lo schema tipo di cui allegato 2 della determina 2/DRIF/2021;
- La **dichiarazione di veridicità** redatta secondo lo schema tipo di cui all'allegato 3 (allegato 4 per il Comune) della determina 2/DRIF/2021, resa ai sensi del d.P.R. 445/00, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- L'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

1.5 Altri elementi da segnalare

Per l'ambito tariffario in esame non ci sono ulteriori elementi da segnalare.

2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI FORNITI

Si rinvia alla relazione di accompagnamento del Gestore e del Comune, rispettivamente in allegato 1 e 2 alla presente.

3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TARIFFARIO

Si rinvia alla relazione di accompagnamento del Gestore e del Comune, rispettivamente in allegato 1 e 2 alla presente.

4. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE

Ai sensi dell'art 28, comma 1 dell'Allegato A della deliberazione 363/2021/R/RIF, l'attività di validazione spettante a questo ETC concerne almeno la verifica: i) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; ii) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Per procedere nella suddetta attività di validazione, questo ETC ha utilizzato uno specifico file Excel predisposto con il supporto di ANEA popolandolo con i valori desunti dalle fonti contabili obbligatorie fornite dal Gestore e dal Comune.

Riguardo alle suddette fonti contabili questo ETC ha verificato:

- la completezza dei dati forniti, anche con l'ausilio dei file di raccolta dati e dei check interni a tal fine inseriti;
- la coerenza, completezza e congruità dei dati inseriti negli specifici *format* di raccolta dati (che sono poi serviti per la implementazione del tool di calcolo) rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;
- il rispetto del MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;

5. VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Questo ETC dà preliminarmente evidenza che, per ciascun anno del quadriennio (2022 -2025) il totale delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita assume per l'ambito tariffario in esame i seguenti valori:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ΣT_{MAX} (ENTRATE TARIFFARIE MASSIME APPLICABILI NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CRESCITA)	458.836 €	467.508 €	476.344 €	475.772 €

Riguardo al limite alla crescita, la delibera 363/2021/R/RIF, prevede che in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ il totale delle entrate tariffarie debba rispettare il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\sum T_a}{\sum T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove ρ_a è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, calcolato con la seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

Dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, valorizzato a 1,7%³ in ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;
- PG_a è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%.

³ Così come da deliberazione 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021, al primo comma dell'art. 1, fatta salva la possibilità di ulteriori aggiornamenti;

Inoltre, ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente **C116**. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 3%, non potendo comunque il parametro ρ_a assumere valore superiore a quello risultante dalla formula sopra riportata.

Per l'ambito tariffario in esame, il limite alla crescita, in relazione ai parametri/coefficienti determinati da questo ETC che concorrono alla sua quantificazione - per il cui calcolo si rimanda ai successivi paragrafi - assume per ogni anno (a) del quadriennio il valore riportato nella tabella seguente:

LIMITE DI CRESCITA	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
rpi	1,7 %	1,7 %	1,7 %	1,7 %
X	0,31%	0,31 %	0,31 %	0,31 %
QL	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %
PG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
$C116$	0 %	0 %	0 %	0 %
ρ	1,89 %	1,89 %	1,89 %	1,89 %

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A della delibera 363/2021/R/RIF, il coefficiente di recupero della produttività deve essere quantificato nel rispetto delle condizioni riportate nella seguente tabella:

		$CU_{EFF,A-2} > BENCHMARK$	$CU_{EFF,A-2} \leq BENCHMARK$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a \leq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5 \%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3 \%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a \geq 0.5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3 \%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1 \%$

Dove:

- $CU_{eff,a-2}$ rappresenta il costo unitario effettivo che, come alla lettera a) dell'articolo sopra citato, viene calcolato, in sede di prima determinazione tariffaria, con la seguente formula:

$$CU_{eff,2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$$

Con q_{2020} che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020.

- Il **Benchmark** di riferimento è pari al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13, in quanto tale ambito tariffario si riferisce a un singolo Comune di una Regione a Statuto Ordinario.
- γ_a sono i livelli di qualità ambientale delle prestazioni, espressi dalla somma delle seguenti componenti:
 - $\gamma_{1,a}$: risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata;

- $\gamma_{2,a}$: risultati raggiunti dalla gestione in termini di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

Tenuto conto che per l'Ambito tariffario in esame:

- Per quanto riguarda il confronto tra costo unitario effettivo e benchmark sulla base dei valori riportati nella successiva tabella risulta quanto segue:

	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
ENTRATE TARIFFARIE	452.395 €	450.325 €	458.836 €	467.508 €
QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI (TON)	926,66	926,66	926,66	926,66
CU_{EFF} CENT€/KG	48,82 €	48,60 €	49,52 €	50,45 €
BENCHMARK DI RIFERIMENTO CENT€/KG	37,56 €	37,56 €	37,56 €	37,56 €
DIFFERENZA (CU – BENCHMARK)	11,26 €	11,04 €	11,96 €	12,89 €

- Per quanto riguarda la misurazione della qualità ambientale delle prestazioni, effettuata sulla base dei valori attribuiti da questo ETC ai coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ (per la cui determinazione si rimanda al paragrafo 5.4.2) emerge per ciascun anno del quadriennio quanto segue:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34
$\gamma_{2,a}$	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30
1+γ_a	0,36	0,36	0,36	0,36
LIVELLO DELLE PRESTAZIONI	INSODDISFACENTE O INTERMEDIO	INSODDISFACENTE O INTERMEDIO	INSODDISFACENTE O INTERMEDIO	INSODDISFACENTE O INTERMEDIO

Considerati i valori sopra indicati, questo ETC, all'interno dell'intervallo di riferimento, fissa, per l'ambito tariffario in esame, il coefficiente di recupero di produttività secondo quanto riportato nella successiva tabella:

	CU _{EFF,A-2}	LIVELLO DELLE PRESTAZIONI	INTERVALLO DI RIFERIMENTO	X _A
ANNO 2022	SUPERIORE AL BENCHMARK	INSODDISFACENTE O INTERMEDIO	0,3% < X _A ≤ 0,5 %	0,31 %
ANNO 2023	SUPERIORE AL BENCHMARK	INSODDISFACENTE O INTERMEDIO	0,3% < X _A ≤ 0,5 %	0,31 %
ANNO 2024	SUPERIORE AL BENCHMARK	INSODDISFACENTE O INTERMEDIO	0,3% < X _A ≤ 0,5 %	0,31 %
ANNO 2025	SUPERIORE AL BENCHMARK	INSODDISFACENTE O INTERMEDIO	0,3% < X _A ≤ 0,5 %	0,31 %

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Come previsto dal comma 10.1 dell'allegato A della delibera 363/2021/R/RIF, in ciascun anno del quadriennio (2022-2025), l'ETC promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti QL_a e PG_a , nei limiti fissati dal MTR-2. Il medesimo Ente può favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale $COITV,aexp$ e $COITF,aexp$.

I coefficienti QL_a e PG_a sono determinati sulla base dei valori e delle condizioni indicate nella seguente tabella:

		PERIMETRO GESTIONALE (PG_a)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI (QL_a)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Per l'ambito tariffario in esame, i coefficienti QL_a e PG_a sono stati valorizzati da questo ETC come segue:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
QL_a	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %

- Il coefficiente QL_a assume i valori sopra indicati in quanto **sono** previsti miglioramenti dei livelli di qualità per adeguarsi a quelli fissati nel TQRIF in relazione alla scelta adottata da questo ETC di collocare la gestione (l'ambito tariffario) nel quadrante I.

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
PG_a	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

- Il coefficiente PG_a assume i valori sopra indicati in quanto **non sono** previste variazioni nelle attività gestionali.

Sulla base dei valori attribuiti da questo ETC ai coefficienti QL_a e PG_a , per ciascun anno del quadriennio si ricade nei seguenti quadranti di cui al comma 4.3 MTR-2:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
Quadrante di riferimento tabella comma 4.3 MTR-2	SCHEMA III	SCHEMA III	SCHEMA III	SCHEMA III

5.1.3 Coefficiente C116

Il coefficiente C116 viene valorizzato dall'ETC sulla base delle valutazioni connesse alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO116 di cui al comma 4.4 del MTR-2, tenuto conto che per l'ambito tariffario in esame tale componente non è valorizzata, questo ETC ha quantificato il coefficiente C116 per ciascuna annualità del quadriennio 2022-2025 nei seguenti valori:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$C116_a$	0 %	0 %	0 %	0 %

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Di seguito vengono riepilogate le componenti di costo di natura previsionale **CO116_a**, **CQ_a** e **COI_a** proposte da Gestore e Comune per l'ambito tariffario in esame:

Costi previsionali																				
Costi previsionali parte variabile	2022					2023					2024					2025				
	GEA	0	0	totale Gestori	Minuclione	GEA	0	0	totale Gestori	Minuclione	GEA	0	0	totale Gestori	Minuclione	GEA	0	0	totale Gestori	Minuclione
	CO _{116a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CQ _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	COI _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi previsionali parte fissa	2022					2023					2024					2025				
GEA	0	0	totale Gestori	Minuclione	GEA	0	0	totale Gestori	Minuclione	GEA	0	0	totale Gestori	Minuclione	GEA	0	0	totale Gestori	Minuclione	
CO _{116a}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CQ _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
COI _a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5.2.1 Componente previsionale CO116

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della component **CO116**.

5.2.2 Componente previsionale CQ

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente **CQ**.

5.2.3 Componente previsionale COI

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente **COI**.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Dalle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal Gestore **Gea S.r.l.** per l'ambito tariffario in esame risulta che:

- sono stati applicati e rispettati i valori delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- il criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili è stato rispettato.

5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing

Per definire lo *sharing* relativo ai seguenti ricavi:

- **AR_a**: ricavi derivanti dalla somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti;
- **ARSC_a**: insieme dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;

questo ETC, ai sensi dell'MTR-2, ha provveduto, rispettivamente, a quantificare:

- il fattore **b_a** , nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] ed in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;
- il fattore **$b_a (1+\omega_a)$** e, per farlo, deve valorizzare il parametro **ω_a** nell'intervallo [0.1,0.4] secondo quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato A della Delibera della delibera 363/2021/R/RIF

Come già richiesto dal MTR-2 ai fini della quantificazione del parametro **ω_a** , questo ETC ha ritenuto di quantificare anche il parametro **b_a** in base alle valutazioni compiute sui coefficienti **$\gamma_{1,a}$** e **$\gamma_{2,a}$** in merito:

- **$\gamma_{1,a}$** : al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti, anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari.

Tendo conto che tale coefficiente può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo (-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non soddisfacente.

- **$\gamma_{2,a}$** : rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti, anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari.

Tendo conto che tale coefficiente può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo (-0.15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non soddisfacente.

Per le valutazioni di cui sopra questo ETC si è riferito:

- Per il **$\gamma_{1,a}$** : ai valori della raccolta differenziata certificati dalla società ARRR S.p.A. della Regione Toscana per l'anno 2020, ritenendo necessario, per esprimere una valutazione "soddisfacente" del coefficiente, che la percentuale RD raggiunta nell'ambito tariffario in esame per l'anno 2020 fosse almeno pari al 65%, ciò in linea con gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale (art. 205 D. Lgs 152/2006) e con la pianificazione della Regione Toscana che fissa al 2020 l'obiettivo del 70%;
- Per il **$\gamma_{2,a}$** : al livello di qualità della raccolta differenziata, considerandola tanto più elevata quanto minore è la percentuale, misurata per frazione merceologica, di frazioni estranee. Le frazioni prese in considerazione sono state le seguenti, che da sole rappresentano la quasi totalità della RD: 1) FORSU (escluso il verde per il quale difficilmente vi sono le informazioni in ordine alla frazione estranea); 2) Carta Selettiva; 3) Carta Congiunta; 4) Plastica e Lattine; 5) Vetro, plastica e Lattine (laddove vi sia

ancora il vpl); 6) Plastica; 7) Vetro; 8) Ingombranti. Per ciascuna frazione, come riportato nella tabella successiva, è stata fissata la percentuale di frazione estranea massima, come valore di ingresso al sistema incentivante/penalizzante, oltre il quale il giudizio è del tutto insoddisfacente (valore minimo del coefficiente pari a -0,3), tenendo tuttavia presente che il giudizio finale sul coefficiente viene effettuato come media ponderata dei valori di frazione estranea rilevati nelle singole frazioni prese in esame:

FRAZIONE MERCEOLOGICA	% FRAZIONE ESTRANEA MASSIMA	RIFERIMENTI
FORSU (F)	10%	VALUTAZIONI ATO RISPETTO ALLA QUALITÀ MEDIE IN INGRESSO AGLI IMPIANTI
CARTA SELETTIVA (CS)	4%	2° FASCIA - SELETTIVA COMIECO
CARTA CONGIUNTA (CC)	6%	2° FASCIA - CONGIUNTA COMIECO
PLASTICA E LATTINE (MML)	22%	PAR. 6.1.3 Co.RE.PLA.
VETRO, PLASTICA E LATTINE (VPL)	13%	
PLASTICA (P)	20%	PAR. 6.1.3 Co.RE.PLA.
VETRO (V)	4%	4° FASCIA Co.RE.VE.
INGOMBRANTI (ING)	75%	

Per l'ambito tariffario sono state espresse le seguenti valutazioni:

	VALUTAZIONE
$\gamma_{1,a}$	INSODDISFACENTE
$\gamma_{2,a}$	INSODDISFACENTE

Rispetto alle suddette valutazioni i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono i seguenti valori:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,34	-0,34	-0,34	-0,34
$\gamma_{2,a}$	-0,30	-0,30	-0,30	-0,30

5.4.1 Determinazione del fattore b

Tenuto conto di quanto indicato al paragrafo precedente relativamente al fatto che questo ETC ha ritenuto di servirsi delle valutazioni dei coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, anche ai fini della determinazione del fattore b , secondo il seguente schema definito da questo ETC:

		VALUTAZIONE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI RD ($\gamma_{1,a}$)	
		INSODDISFACENTE	SODDISFACENTE
VALUTAZIONE E RISPETTO ALLA PRESENZA DI FRAZIONE ESTRANEA ($\gamma_{2,a}$)	INSODDISFACENTE	SCHEMA I $0.55 < b_a \leq 0.6$	SCHEMA II $0.45 < b_a \leq 0.55$

	SODDISFACENTE	SCHEMA III $0.45 < b_a \leq 0.55$	SCHEMA IV $0.3 \leq b_a \leq 0.45$
--	---------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Tenuto conto delle valutazioni compiute su tali coefficienti al precedente paragrafo 5.4;

questo ETC quantifica il fattore b , con riferimento a ciascun anno del quadriennio 2022-2025, come sotto riportato:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
b_a	0.6	0.6	0.6	0.6

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Tenuto conto: a) delle valutazioni compiute sui coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, come riportate al precedente paragrafo 5.4; b) di quanto previsto dalla seguente tabella, ai sensi del comma 3.2 del MTR-2:

	$-0,2 \leq \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

questo ETC quantifica il fattore ω , con riferimento a ciascun anno del quadriennio 2022-2025, come sotto riportato:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
ω_a	0.4	0.4	0.4	0.4

5.5 Conquagli

Con riferimento a ciascun anno (a) del secondo periodo regolatorio 2022-2025, le componenti a conguaglio **RCtotTV_{ia}** e **RCtotT_{ia}** riferite alle annualità pregresse, distinte tra parte variabile (art. 18 del MTR-2) e parte fissa (art. 19 del MTR-2), sono riportate nella tabella successiva:

[illegible]

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Questo ETC rispetto ai dati, alle informazioni, e agli atti trasmessi dagli operatori (Gestore e Comune) non osserva situazioni di squilibrio finanziario della gestione. Questo ETC non ha apportato alcuna modifica e integrazione ai dati forniti dagli operatori medesimi.

Dalla documentazione pervenuta da Gestore e Comune, risulta che la dimensione numerica delle loro rinunce alla copertura integrale dei propri costi è, ai sensi dell'articolo 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, per ogni anno del quadriennio 2022-2025 rappresentata dagli importi nel dettaglio riportati nella successiva tabella:

Pag. 29 a 32

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Questo ETC non ha ritenuto di avvalersi della rimodulazione dei conguagli prevista al comma 17.2 del MTR-2.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Pur avendo nell'ambito tariffario in esame registrato eccedenze del totale delle entrate tariffarie rispetto al limite ammissibile della loro variazione annuale, questo ETC, avendo verificato con il Gestore il permanere comunque dell'equilibrio economico finanziario, non ritiene necessario procedere al loro recupero negli anni successivi, come indicato nella tabella successiva:

• Rimodulazione delle entrate tariffarie con distribuzione del della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ o istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2

	2022					2023					2024					2025				
	GEA	0	0	totale Gestori	Minucciano	GEA	0	0	totale Gestori	Minucciano	GEA	0	0	totale Gestori	Minucciano	GEA	0	0	totale Gestori	Minucciano
Distribuzione del della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ in caso di istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE VARIABLE	14.285			14.285	-	18.567			18.567	-	2.607			2.607	-					
Distribuzione del della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ in caso di istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2 - PARTE FISSA	-			-	-	-			-	-	-			-	-					
Distribuzione del della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ di cui al comma 4.6 MTR-2 - TOTALE	14.285			14.285	-	18.567			18.567	-	2.607			2.607	-					
COMPILOZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE					-	COMPILOZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE					COMPILOZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE					COMPILOZIONE COMPLETATA CORRETTAMENTE				

• Recupero negli anni successivi della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ c. 4.5 MTR-2

	2022					2023					2024					2025				
	GEA	0	0	totale Gestori	Minucciano	GEA	0	0	totale Gestori	Minucciano	GEA	0	0	totale Gestori	Minucciano	GEA	0	0	totale Gestori	Minucciano
Recupero del della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABLE																				
Recupero del della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA																				
Recupero del della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE																				

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non emerge la necessità di proporre alcuna istanza di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

5.11 Ulteriori detrazioni

Dalla documentazione ricevuta dal Comune emergono le seguenti ulteriori detrazioni collegate alle voci di entrata di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021:

DETRAZIONI EX COMMA 1.4 DETERMINA N. 2/DRIF/2021				
	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - PARTE VARIABILE	397,63 €	445,85 €	445,85 €	445,85 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DA ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE- PARTE VARIABILE	0 €	0 €	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE - PARTE VARIABILE	0 €	0 €	0 €	0 €
DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DET. N. 2/DRIF/2021 - PARTE VARIABILE	398 €	446 €	446 €	446 €
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - PARTE FISSA	154,48 €	64,04 €	64,04 €	64,04 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE DA ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE - PARTE FISSA	0 €	0 €	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE - PARTE FISSA	0 €	0 €	0 €	0 €
DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DET. N. 2/DRIF/2021 - PARTE FISSA	154 €	64 €	64 €	64 €
TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021	552 €	510 €	510 €	510 €

Riguardo al contributo MIUR, si specifica che, come comunicato dal Comune, il dato si riferisce a quello dell'anno 2020 per le tariffe 2022 e a quello dell'anno 2021 per le tariffe 2023, 2024 e 2025.

DETERMINA
nr. 67-DG del 17.05.2022

Oggetto: validazione PEF 2022-2025 del **Comune di Minucciano** in applicazione del MTR-2 ARERA.

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.147 *bis* del d.lgs. N. 267 del 18.08.2000, si rilascia il **parere di regolarità tecnica**.

Livorno, 17.05.2022

IL DIRIGENTE
Michele Francesco Pinotti (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione a decorrere dal **17.05.2022** viene posta in pubblicazione sul sito web www.atotoscanacosta.it – sezione: albo on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE
Michele Francesco Pinotti (*)

(*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2022

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di MINUCCIANO

COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	0%	100%	
	0,00	0,00	
Coal	0,00		0,00
CARC – Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	0,00		0,00
CGG – Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	0,00		0,00
Ivs e altre imposte su Costi Fissi, componenti a congruaglio Costi Fissi	0,00		0,00
AC – Altri costi operativi di gestione	140.035,00		140.035,00
CK – Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	0,00		
CRT – Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		318.249,00	318.249,00
Iva e altre imposte su Costi Variabili, A.R proventi materiali		0,00	
CRD – Costi di raccolta differenziata per materiale		0,00	
Componenti a congruaglio Costi Variabili		0,00	
SOMMANO	140.035,00	318.249,00	458.284,00
	30,56%	69,44%	100,00%

% COPERTURA 2022

100%

PREVISIONE ENTRATA			458.284,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			1.600,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	140.523,90	319.360,10	459.884,00

UTENZE DOMESTICHE	121.581,28	238.141,59	359.722,87
% su totale di colonna	86,52%	74,57%	78,22%
% su totale utenze domestiche	33,80%	66,20%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	18.942,62	81.218,51	100.161,13
% su totale di colonna	13,48%	25,43%	21,78%
% su totale utenze non domestiche	18,91%	81,09%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2021

	Kg	%
TOTALE R.S.U.	914.940	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%
A CARICO UTENZE	914.940	
UTENZE NON DOMESTICHE	232.684	25,43%
UTENZE DOMESTICHE	682.256	74,57%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		0,67

OCCUPANTI NON RESIDENTI	2
AREA GEOGRAFICA	CENTRO
ABITANTI >5000	NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2021
ALiquota E.C.A. (non prevista dal 2013)	0%
ADDITIONALE PROVINCIALE	5%

Redatto il 19/05/2022

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Ka (centro)				Kb			
	<5000 Abitanti	>5000 Abitanti	-	-	min	max	med	ad-hoc
Famiglie di 1 componente	0,82	0,86			0,60	1,00	0,80	0,70
Famiglie di 2 componenti	0,92	0,94			1,40	1,80	1,60	1,40
Famiglie di 3 componenti	1,03	1,02			1,80	2,30	2,05	0,00
Famiglie di 4 componenti	1,10	1,10			2,20	3,00	2,60	0,00
Famiglie di 5 componenti	1,17	1,17			2,90	3,60	3,25	2,90
Famiglie di 6 o più componenti	1,21	1,23			3,40	4,10	3,75	0,00
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,00	0,00			1,80	2,30	2,05	0,00
Superfici domestiche accessorie	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

UTENZE NON DOMESTICHE

[illegible]

Comune di MINUCCIANO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONFRONTO 2021-2022

UTENZE DOMESTICHE				Addizionali COMPRESSE			
				2021 TARIFFA		2022 TARIFFA	
Occupanti	N. denunce		Mq.	Quota fissa (€*mq)./ quota x persona	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Variazione in %
1	548			0,198479			
				105,01			
		Media	121		135,55	137,98	2%
2	501			0,222684			
				92,65			
		Media	145		228,37	234,54	3%
3	500			0,249309			
				74,12			
		Media	111		262,49	265,89	1%
4	116			0,266253			
				67,94			
		Media	157		329,31	345,96	5%
5	17			0,283196			
				71,65			
		Media	169		426,29	436,75	2%
6	8			0,292878			
				70,00			
		Media	190		499,51	511,39	2%

UTENZE NON DOMESTICHE

					Addizionali COMPRESI			
Categoria	N. denunce	Tipologia	Mq. medi	2021 TARIFFA			2022 TARIFFA	
				Euro/m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Variazione in %	
1	11	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	163	1,558985	266,52	276,68	4%	
2	3	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	473	1,998083	992,35	1.030,75	4%	
3	0	Stabilimenti balneari	0		0,00	0,00	0%	
4	2	Esposizioni, autosaloni	51	1,154246	61,20	63,56	4%	
5	29	Alberghi con ristorante	214	3,509903	790,07	820,44	4%	
6	14	Alberghi senza ristorante	116	2,005766	243,25	252,55	4%	
7	1	Casa di cura e riposo	400	2,274134	955,14	991,18	4%	
8	1	Uffici, agenzie, studi professionali	102	2,566616	274,88	285,46	4%	
9	17	Banche ed uffici	147	1,253697	193,66	201,01	4%	
10	13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	91	2,601723	248,80	258,24	4%	
11	10	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	33	2,827301	98,86	102,65	4%	
12	15	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	89	1,982184	185,24	192,31	4%	
13	7	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	156	2,802438	458,20	475,83	4%	
14	8	Attività industriali con capannoni di produzione	518	1,747410	950,65	983,93	4%	
15	42	Attività artigianali di produzione beni specifici	200	2,363340	496,95	515,85	4%	
16	9	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	104	11,808270	1.283,95	1.333,22	4%	
17	9	Bar, caffè, pasticceria	86	9,023012	811,62	842,81	4%	
18	11	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	63	5,378924	354,79	368,46	4%	
19	12	Plurilicenze alimentari e/o miste	62	3,995282	260,09	259,21	0%	
20	0	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	0	-	0,00	0,00	0%	
21	0	Discoteche, night club	0	-	0,00	0,00	0%	
22	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
23	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
24	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
25	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
26	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
27	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
28	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
29	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
30	0	-	0	-	0,00	0,00	0%	
31	0	Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	0	-	0,00	0,00	0%	

Comune di MINUCCIANO

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
					CENTRO	102,793451					
Famiglie di 1 componente	548	66.497,00	32,4%	121,3	0,82	0,70	0,489925	59,45	71,96	71,96	131,41
Famiglie di 2 componenti	501	72.425,00	29,6%	144,6	0,92	1,40	0,549672	79,46	143,91	71,96	223,37
Famiglie di 3 componenti	500	55.414,00	29,6%	110,8	1,03	1,80	0,615393	68,20	185,03	61,68	253,23
Famiglie di 4 componenti	116	18.240,00	6,9%	157,2	1,10	2,20	0,657216	103,34	226,15	56,54	329,49
Famiglie di 5 componenti	17	2.866,00	1,0%	168,6	1,17	2,90	0,699039	117,85	298,10	59,62	415,95
Famiglie di 6 o più componenti	8	1.522,00	0,5%	190,3	1,21	3,40	0,722938	137,54	349,50	58,25	487,04
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	1,80	0,000000	-	185,03	92,51	185,03
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Totale (escluso pertinenze)	1.690	216.964,00	100%	128,4		Media	0,622364		Media	63,33	


Comune di MINUCCIANO

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE NON DOMESTICHE

CATEGORIA	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
			Coef	CENTRO	Coef	CENTRO			
	n	m ²					Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	11	1.791,00	max	0,66	max	5,62	0,304061	1,314314	1,618375
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	3	1.419,00	max	0,85	max	7,20	0,391594	1,683819	2,075412
3 Stabilimenti balneari	-	-	max	0,62	max	5,31	0,285633	1,241816	1,527449
4 Esposizioni, autosaloni	2	101,00	max	0,49	max	4,16	0,225742	0,972873	1,198615
5 Alberghi con ristorante	29	6.217,00	max	1,49	max	12,65	0,686440	2,958376	3,644816
6 Alberghi senza ristorante	14	1.617,00	max	0,85	max	7,23	0,391594	1,690835	2,082428
7 Case di cura e riposo	1	400,00	max	0,96	max	8,20	0,442270	1,917682	2,359953
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1	102,00	max	1,09	max	9,25	0,502161	2,163239	2,665400
9 Banche ed uffici	17	2.501,00	max	0,53	max	4,52	0,244170	1,037064	1,301234
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	13	1.184,00	max	1,10	max	9,38	0,506768	2,193642	2,700410
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	10	333,00	max	1,20	max	10,19	0,552838	2,383071	2,935909
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	15	1.335,00	med	0,84	med	7,15	0,386987	1,670956	2,057943
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7	1.090,00	max	1,19	max	10,10	0,548231	2,362024	2,910254
14 Attività industriali con capannoni di produzione	8	4.145,00	max	0,88	ad-hoc	6,00	0,405415	1,403182	1,808597
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	42	8.411,00	max	1,00	max	8,52	0,460698	1,992519	2,453217
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9	932,00	min	5,01	min	42,56	2,308099	9,953240	12,261338
17 Bar, caffè, pasticceria	9	771,00	min	3,83	min	32,52	1,764475	7,605248	9,369722
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	11	691,00	med	2,29	med	19,39	1,052696	4,533448	5,586144
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	12	744,00	min	1,13	ad-hoc	14,80	0,520589	3,461183	3,981772
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	-	-	min	6,58	med	74,25	3,031395	17,363211	20,394606
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,58	max	13,42	0,727903	3,138451	3,866354
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	214	33.784,00							

RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2022



Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).